



TRIBUNALE DI VERONA

Il Giudice designato,

sciogliendo la riserva assunta nel giudizio iscritto al n. 2620 / 2015 R.G., promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11.3.2015 da

ECOLOGICI SRL , rappresentata e difesa
dall'avv. Lorenza Santella;

contro

2 S.R.L.

rappresentata e difesa dall'avv.

ha emesso la seguente

IL CASO.it
ORDINANZA

Rilevato che la ricorrente **2 S.r.l.** ha chiesto al Tribunale di ordinare in via d'urgenza alla **2 S.r.l.** l'immediata restituzione dell'azienda relativo al recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti oggetto del contratto di cessione di azienda in data 17.10.2014 a ministero Notaio **L** deducendo, quanto al fumus boni iuris, l'inadempimento della **2** agli obblighi assunti con il citato contratto di cessione e, quanto al periculum in mora, la necessità di rientrare in possesso dell'azienda al fine di evitare l'azzeramento dell'avviamento commerciale; osservato, quanto al fumus boni iuris, che la **2** ha allegato l'inadempimento della **2** all'obbligo di pagare i debiti della cedente anteriori alla cessione nei confronti delle banche e dei fornitori, procurando la liberazione della società cedente e della garante Santarosa Rosanna, come pattuito nel contratto di cessione, nonché al pagamento delle rate del contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo al capannone dove si svolge l'attività ceduta;

che a fronte di quanto allegato da parte ricorrente la 2 non ha fornito alcuna prova, come era suo onere, di aver correttamente adempiuto agli obblighi assunti contestualmente all'accollo dei debiti della cedente nei confronti di banche e fornitori; che, al contrario, è circostanza documentata che le banche creditrici abbiano chiesto ed ottenuto decreti ingiuntivi per consistenti importi nei confronti della cedente e della garante S , il che palesa l'inadempimento della 2 all'obbligo di procurare la liberazione della cedente e della garante; che quanto dedotto dalla 2 in ordine ad una rappresentazione non veritiera della complessiva esposizione debitoria della società cedente (che trova parziale riscontro nella comunicazione della P S.r.l. sub doc. 1 di parte resistente e nella stessa lettera di compensazione inviata da B S.r.l. dimessa da parte ricorrente all'udienza del 29.4.2015) non vale comunque a giustificare il persistente inadempimento della cessionaria agli obblighi assunti con il contratto di cessione ma potrebbe, al più, legittimare una domanda di annullamento del contratto medesimo; che le circostanze evidenziate consentono una prognosi positiva in ordine alla verosimile fondatezza della domanda di merito di risoluzione del contratto di cessione prospettata da parte ricorrente; osservato, quanto al periculum in mora, che il doc. 16 di parte ricorrente attesta l'avvenuta cancellazione della - 2 dall'albo dei gestori ambientali in conseguenza della mancata nomina del Responsabile Tecnico entro il termine assegnato; che l'irreparabilità del danno è ravvisabile nel concreto ed attuale pericolo di azzeramento dell'avviamento dell'azienda ceduta, fondato sulla ragionevole previsione che la società cessionaria, cancellata dall'albo dei gestori ambientali ed inadempiente all'obbligo di estinguere i debiti accollati nei confronti delle banche e dei fornitori, non sia in grado di operare con regolarità, con ciò rendendo impossibile la (futura) riconsegna dell'azienda nella condizione in cui si trovava al momento della conclusione del contratto di cessione; che peraltro il rimedio del ricorso all'art. 700 c.p.c. appare quello più funzionale ad assicurare la restituzione dell'azienda nel più breve tempo possibile al fine di consentire la ripresa di una piena funzionalità ed operatività, obiettivi, questi, che non potrebbero essere assicurati da un provvedimento di sequestro giudiziario, volto piuttosto alla

conservazione del bene per impedirne deterioramenti, alterazione o la sottrazione”;
ritenuto pertanto la sussistenza dei presupposti per la concessione della cautela richiesta;
ritenuto che alla soccombenza della 2 S.r.l. consegue la condanna della stessa a
rifondere alla S.r.l. le spese del presente procedimento, liquidate ai sensi del d.m.
55/2014;

P. Q. M.

- a) ordina alla 2 S.r.l. l'immediata restituzione alla S.r.l. della azienda
oggetto del contratto di cessione di azienda in data 17.10.2014 a ministero Notaio
L mediante rilascio dell'immobile e consegna dei beni
mobili descritti nel citato contratto, ordinando che la licenza per l'esercizio
dell'attività di smaltimento dei rifiuti sia intestata (ove ricorrano i presupposti per
il suo rilascio) alla S.r.l.;
- b) condanna la 2 S.r.l. a rifondere alla S.r.l. le spese del presente
procedimento che si liquidano in euro 256,00 per esborsi ed in euro 2.000,00 per
compensi di difensore, oltre spese generali 15%, IVA e C.p.a. come per legge.

Si comunichi alle parti.

*Manda alla Cancelleria di inserire copia cartacea “di cortesia” del presente
provvedimento nel fascicolo d'ufficio.*

Verona, 12.06.2015

Il Giudice

(dott. Fabio D'Amore)